

COMUNE DI VERONA

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IDRICI CIVILI E PRODUTTIVI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale	19/1/1990 n. 7
Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale	12/2/1991 n. 23
	21/7/1992 n. 129
	19/2/1999 n. 14

SOMMARIO

RIFERIMENTI NORMATIVI	4
ART. 1 Oggetto del Regolamento	5
ART. 2 Definizioni	5
ART. 3 Classificazione degli scarichi	8
ART. 4 Rilevazione dei consumi idrici autonomi	8
ART. 5 Obbligo dell'autorizzazione allo scarico	8
ART. 6 Validità dell'autorizzazione allo scarico	9
ART. 7 Fertirrigazione	9
ART. 8 Allacciamento alla pubblica fognatura	11
ART. 9 Autorizzazione allo scarico	11
ART. 10 Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese	11
ART. 11 Modalità tecniche di allacciamento	12
ART. 12 Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale	12
ART. 13 Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento.	12
ART. 14 Pozzi neri - fosse settiche - vasche Imhoff e manufatti simili	13
ART. 15 Immissione vietate	13
ART. 16 Scarico di acque bianche e assimilate	13
ART. 17 Insediamenti temporanei	14
ART. 18 Scarichi in pubblica fognatura non collegata all'impianto di depurazione	14
ART. 19 Scarichi provenienti da insediamenti civili adibiti ad attività sanitarie	14
ART. 20 Domanda di allacciamento e nulla osta per scarichi civili abitativi	15
ART. 21 Domanda di allacciamento e di autorizzazione allo scarico di insediamenti	15
ART. 22 Autorizzazione allo scarico di insediamento civile non abitativo	15
ART. 23 Domanda di allacciamento di scarichi civili abitativi di fabbricati esistenti	16
ART. 24 Scarichi civili abitativi già allacciati	16
ART. 25 Domanda di allacciamento di scarichi civili non abitativi	16
ART. 26 Autorizzazione allo scarico di insediamenti civili non abitativi	16
ART. 27 Esecuzione d'ufficio dell'allacciamento	17
ART. 28 Condizioni di ammissibilità	18
ART. 29 Modalità di presentazione del progetto delle opere relative allo scarico	18
ART. 30 Domanda di allacciamento e autorizzazione allo scarico	19
ART. 31 Autorizzazione allo scarico	19
ART. 32 Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento	19
ART. 33 Impianti di pretrattamento	19
ART. 34 Misurazioni quali-quantitative degli scarichi	20
ART. 35 D i v i e t i	21
ART. 36 Prescrizioni per lo scarico di liquami sul suolo	21
ART. 37 Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di scarico	22

ART. 38 Pozzi neri - Caratteristiche	22
ART. 39 Domanda e rilascio dell'autorizzazione allo scarico	23
ART. 40 Insediamenti civili esistenti	23
ART. 41 Accettabilità e modalità tecniche dello scarico	23
ART. 42 Modalità di presentazione del progetto delle opere di scarico	25
ART. 43 Domanda di autorizzazione allo scarico	25
ART. 44 Accettabilità e modalità tecniche dello scarico	25
ART. 45 Impianti di trattamento o depurazione	26
ART. 46 Condizioni di ammissibilità dei reflui	27
ART. 47 Domanda per lo scarico dei reflui	27
ART. 48 Caratteristiche delle autobotti	28
ART. 49 Documento per la consegna e depurazione dei reflui	28
ART. 50 Orari di ricevimento	28
ART. 51 Determinazione della quantità e prelievo della campionatura	28
ART. 52 Quantità dei reflui accettabili	28
ART. 53 Tariffe di fognatura e depurazione	29
ART. 54 Tariffe per gli scarichi da insediamenti civili	29
ART. 55 Tariffe per gli scarichi da insediamenti produttivi	29
ART. 56 Tariffe per il trattamento dei reflui conferiti tramite autobotti	30
ART. 57 Accertamenti e controlli	30
ART. 58 Sanzioni amministrative	31
ART. 59 Abrogazione di precedenti disposizioni	31
ART. 60 Entrata in vigore del Regolamento	31
ART. 61 Delega delle competenze	31
ALLEGATO A TABELLA DI ACCETTABILITÀ' DEGLI SCARICHI PRODUTTIVI IN FOGNATURA	32
ALLEGATO B TABELLA DI ACCETTABILITÀ' DEI LIQUAMI SPECIALI E DA POZZI NERI CONFERITI DA SERVIZI DI AUTOESPURGO	33

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 10 maggio 1976, n.319. Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Legge 24 dicembre 1979 n. 650. Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n.171 e 10 maggio 1976 n.319 in materia della tutela delle acque dall'inquinamento.

Legge 17 maggio 95, n. 172. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 marzo 1995 n. 79 recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.

Legge 5 gennaio 1994, n.36. Disposizioni in materia di risorse idriche.

Legge 5 gennaio 1994, n.37. Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236. Attuazione della direttiva CEE N.80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art.15 della legge 16.4.1987 n.183.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 4 marzo 1996. Disposizioni in materia di risorse idriche.

Legge della Regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33. Norme per la tutela dell'ambiente successivamente modificata da: Legge della Regione Veneto 30.01.90, n.11; Legge della Regione Veneto 23.04.90, n.28; Legge della Regione Veneto 31.10.94, n.62; Legge della Regione Veneto 30.03.95, n.15; Legge della Regione Veneto 07.05.1996, n.14.

Piano Regionale di Risanamento delle Acque. (P.R.R.A) - Approvato con deliberazione del Consiglio regionale 1 settembre 1989, n.962.

Deliberazione della Giunta Regionale 26 giugno 1992 n. 3733. Piano regionale di risanamento delle acque. Modifica dell'allegato D" Norme per lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici".

Deliberazione della Giunta Regionale 14 marzo 1996, n.988. Contenente integrazioni e varianti al P.R.R.A.

= SEZIONE I =

NORME GENERALI

ART. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'uso della fognatura pubblica nera o mista e degli scarichi idrici di qualsiasi tipo nell'ambito del territorio del Comune, nonché il conferimento al depuratore comunale di reflui speciali tramite autobotti.

E' volto all'applicazione delle leggi statali e regionali vigenti e ha lo scopo di stabilire:

- 1) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione terminale, nonché del recapito finale della fognatura;
- 2) le modalità del rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- 3) i limiti di accettabilità degli scarichi diretti nei corpi idrici, sul suolo o nel suolo;
- 4) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;
- 5) le norme tecniche di allacciamento;
- 6) i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento, delle tariffe e le relative modalità di esecuzione;
- 7) le sanzioni amministrative.

ART. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- 1) **acque bianche e assimilabili**: vengono definite bianche le acque meteoriche e quelle provenienti da falde idriche sotterranee. Vengono definite assimilabili alle bianche le acque provenienti da scambi termici indiretti o comunque conformi, a monte di qualsiasi trattamento, ai limiti della tabella A della legge 10.5.1976 n. 319;
- 2) **acque nere**: vengono definite nere le acque di scarico provenienti da insediamenti civili (bagni, W.C., cucine , lavanderia) e da insediamenti produttivi quando non conformi ai limiti della tabella A della legge 10.5.1976 n. 319;
- 3) **fognatura pubblica**: una rete organica ed organizzata di collettori fognari impermeabili realizzata e gestita dall'Ente pubblico;

fognatura "separata": la fognatura costituita da due differenti reti: una per le sole acque nere, definita fognatura nera ed una per le sole acque bianche, definita fognatura bianca;

fognatura "unitaria" o "mista": la fognatura costituita da una sola rete per le acque sia nere che bianche;

- 4) **impianto di pretrattamento**: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti quali-quantitativi richiesti della fognatura pubblica tramite processi fisici, chimici e biologici;
- 5) **impianto di depurazione**: ogni struttura che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del liquame ad essa convogliato.
- 6) **scarichi di insediamenti civili** quelli provenienti:
 - a) dagli insediamenti adibiti a civili abitazioni o ad altra attività alberghiera e della ristorazione, ricreativa, turistica, scolastica, commerciale e di servizi quali:
 - trasporti, magazzino e comunicazioni;
 - intermediazioni monetarie e finanziarie;
 - attività immobiliare, informatica, altre attività professionali ed imprenditoriali;
 - pubblica amministrazione e difesa;
 - purché all'interno dei vari insediamenti non si svolgano attività diverse da quelle previste dal codice ISTAT principale;
 - altri servizi pubblici, sociali e personali, come definiti nel decreto del Ministro dell'Ambiente del 14.12.1992 allegato 1, sub allegato D pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. del 7.1.93 limitatamente ai punti 91/92/93 (con esclusione del punto 93.01).
 - b) da ogni altra attività industriale, artigianale, agricola o relativa a prestazioni di servizi che, prima di ogni o qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:

temperatura	= 30° C
pH	= 5,5- 9,5
solidi sospesi	= 500 mg/L
COD	= 900 mg/L
BOD5	= 500 mg/L
N totale	= 80 mg/L
N ammoniacale	= 30 mg/L
P totale	= 20 mg/L
tensioattivi anionici	= 10 mg/L
oli e grassi	= 100 mg/L

altri inquinanti = qualora presenti, dovranno essere contenuti entro i limiti di accettabilità previsti dalla tabella A allegata alla legge 10.5.1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni;

- c) dalle imprese, singole o associate, dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, suini, avicoli e cunicoli che dispongono, in connessione con l'attività di allevamento, in proprietà o in conduzione, anche se legate da un rapporto cooperativo o associativo, di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame, sempre che lo smaltimento dei liquami risulti utile alla produzione;
- d) dagli allevamenti ittici che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore a 1 kg. per mq. di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e) da insediamenti adibiti ad attività ospedaliera sanitaria o di ricerca;

- 7) **scarichi di insediamenti produttivi:** gli scarichi provenienti da tutti gli insediamenti diversi da quelli definiti al precedente punto 6). Un insediamento produttivo che, oltre a scarichi di tipo tecnologico, provochi scarichi di tipo civile (da cucine, lavanderie, servizi igienici, mense, ecc.) immesso in fognatura con allacciamento separato da quello dei tecnologici, è assimilabile ai civili per la sola pertinenza di tipo civile; nel caso in cui lo scarico di tipo civile sia unito con uno o più scarichi tecnologici a monte dell'impianto di pretrattamento o depurazione è soggetto alla normativa prevista per l' insediamento produttivo;
- 8) **scarico in corpo idrico superficiale:** recapito di reflui mediante apposito collettore nel corpo idrico;
- 9) **scarico sul suolo e negli strati superficiali del suolo:** recapito di reflui nello strato superficiale di terreno ove hanno luogo fenomeni biochimici utili alla autodepurazione, nonché nelle incisioni fluviali, torrentizie e del terreno anche se sedi occasionali di deflussi idrici superficiali;
- 10) **scarico nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee:** recapito di reflui mediante apposito manufatto che interessi direttamente i depositi alluvionali sede dei corpi idrici sotterranei (acquiferi freatico e artesiani) nonché le formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale;
- 11) **liquame:** materiale costituito da deiezioni sia liquide che solide, o loro miscele, dalle perdite di abbeveraggio e dalle acque di lavaggio provenienti da allevamenti zootecnici privi di lettiera, anche se sottoposto a trattamenti che ne accelerino i processi di maturazione, ivi compresi i fanghi che da tali trattamenti si originano;
- 12) **fabbricati esistenti:** sono quelli costruiti, condonati o per i quali è stata rilasciata la concessione edilizia antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- 13) **fabbricati nuovi:** quelli per cui è stata rilasciata la concessione / autorizzazione edilizia per nuova edificazione e/o ristrutturazione, o assentiti lavori, anche mediante denuncia di inizio attività, comportanti modificazioni delle opere di scarico successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- 14) **pozzetto di ispezione e prelievo:** manufatto predisposto per il controllo quali-quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto sulla condotta di scarico all'interno ed al limite della proprietà privata;
- 15) **pozzetto stradale d'ispezione:** manufatto posto sul collettore stradale per permettere gli interventi manutentori delle fognature nonché punto di immissione in queste degli allacciamenti.

ART. 3

Classificazione degli scarichi

Ai soli fini del presente regolamento gli scarichi si distinguono in:

- a) civili abitativi: quelli conformi a quanto previsto all'art. 2 punto 6 lettera a);
- b) civili non abitativi: quelli conformi a quanto previsto all'art. 2 punto 6 lettere b) c) e d);
- c) scarichi ospedalieri: quelli conformi a quanto previsto dall'art. 2 punto 6 lettera e);
- d) scarichi produttivi: quelli definiti dall'art. 2 punto 7.

ART. 4

Rilevazione dei consumi idrici autonomi

Tutti i titolari di scarichi che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono specificarlo nella domanda di autorizzazione allo scarico.

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti civili non abitativi e produttivi sono inoltre tenuti all'installazione ed al buon funzionamento di strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dall'Ente gestore.

Tali strumenti devono essere collocati o spostati (se già installati in posizione disagiata) a cura e a spese degli utenti, in posizione indicata dall'Ente gestore stesso.

La manutenzione degli strumenti di misura deve essere effettuata a cura e spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare all'Ente gestore eventuali guasti tempestivamente, prima di togliere il sigillo di controllo.

Gli utenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta entro 30 giorni.

Gli insediamenti civili abitativi sono esentati dall'installazione di strumenti di misura ed i relativi consumi d'acqua verranno presunti pari al livello medio dei consumi essenziali per le utenze domestiche secondo la definizione CIP 46/74, nella quantità prevista dal tariffario per i consumi idrici.

ART. 5

Obbligo dell'autorizzazione allo scarico

Ogni scarico in fognatura, sul suolo, negli strati superficiali del suolo o in corpo idrico superficiale deve essere autorizzato dall'Ente competente.

Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio del procedimento contravvenzionale a carico dei responsabili.

La riattivazione è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione secondo le norme del presente regolamento, in difetto della quale si procede, in presenza di pericolo o danno per l'igiene, la sanità pubblica o l'ambiente, alla eliminazione dello scarico, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

Ogni nuova utenza si intende attivata dal giorno seguente alla data di emissione dell'autorizzazione allo scarico anche agli effetti della decorrenza del pagamento dei rispettivi canoni.

Eventuali variazioni della ditta, ragione sociale e/o titolarità dell'impresa non implicano decadenza dell'autorizzazione ma comportano la loro tempestiva segnalazione.

Ai fini del presente regolamento l'autorizzazione preventiva all'impianto di depurazione, ove previsto, sostituisce l'autorizzazione allo scarico.

Gli allacciamenti abusivi dovranno essere regolarizzati secondo le disposizioni previste dal presente Regolamento con onere a carico del titolare.

ART. 6

Validità dell'autorizzazione allo scarico

L'autorizzazione si intende rilasciata per lo scarico come descritto negli elaborati di progetto presentati ed ha una validità di quattro anni.

L'autorizzazione allo scarico è revocata in caso di accertata non ottemperanza alle prescrizioni della vigente normativa o impartite dall'autorità comunale ed in particolare quando si verifichi:

- mancato adeguamento ai limiti di accettabilità;
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
- modifiche strutturali, di destinazione d'uso o dei cicli produttivi, che comportino cambiamenti delle caratteristiche dello scarico sia qualitative che quantitative rispetto a quanto indicato nella domanda di autorizzazione allo scarico;
- trasferimento dell'attività lavorativa in altro luogo.

In caso di revoca dell'autorizzazione, il titolare che intenda ripristinare lo scarico deve presentare nuova domanda.

ART. 7

Fertirrigazione

Lo spargimento su suolo agricolo dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici è regolamentata dall'allegato D al P.R.R.A. (Piano Regionale di Risanamento delle Acque) del 1.9.89, come modificato dalla deliberazione della Giunta Regionale 26.6.92, n.3733. Ai sensi di tale normativa gli allevatori che producono liquami devono presentare una comunicazione alla Provincia competente per territorio e, per conoscenza, al Comune in cui ricadono i terreni interessati allo spargimento.

In caso di:

- a) utilizzo di quantità di liquami superiori a quelle corrispondenti ai limiti di carico indicati dalla normativa o dagli atti sopra citati;
- b) spargimento su terreni con pendenza superiore al 15%;

gli allevatori sono tenuti alla presentazione dei piani di concimazione ai sensi dell'art. 6 della D.G.R. citata.

Al fine di garantire un'ideale maturazione e di consentire lo spargimento nei periodi più idonei, il liquame zootecnico deve essere raccolto e conservato, prima dello spargimento, in vasche o in bacini di accumulo a perfetta tenuta, con una capacità utile complessiva non inferiore al volume del liquame prodotto dall'insediamento in sei mesi di attività per gli allevamenti suinicoli ed avicoli, quattro mesi per gli altri allevamenti.

In caso di particolari tecnologie di accelerazione dei processi di maturazione, attestate mediante idonea relazione tecnica da presentare alla Provincia, e per conoscenza al Comune ed all'ULSS, il periodo di permanenza può essere ridotto, ma non può essere comunque inferiore ai 60 giorni antecedenti lo spargimento, fatte salve le esigenze agronomiche delle culture.

Lo spargimento può avvenire solo sulla base di una corretta pratica agronomica e alle seguenti condizioni:

- 1) lo spargimento non interessi terreni con culture orticole in atto da consumarsi crude;
- 2) dopo lo spargimento venga effettuato immediatamente l'interramento;
- 3) la pendenza del terreno sia tale che l'aspersione non origini fenomeni di ruscellamento;
- 4) la falda freatica sia ad una profondità non inferiore ad 1,5 m;
- 5) non vi siano pozzi, sorgenti e punti di presa di acqua da destinare al consumo umano a distanza inferiore a 200 m. come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 24.5.1988 n. 236;
- 6) le operazioni di spargimento non vengano effettuate nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dalle 10,00 a.m. alle 16,00 p.m.;
- 7) i liquami non contengano prodotti chimici che possano lasciare residui tossici e/o nocivi o comunque indesiderabili nei terreni o nei raccolti.

La data di inizio degli spargimenti deve essere comunicata al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria, con un preavviso di almeno 48 ore.

= S E Z I O N E II =

SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA

- T I T O L O I - NORME GENERALI

ART. 8

Allacciamento alla pubblica fognatura

Il recapito degli scarichi civili in pubblica fognatura è sempre ammesso.

Tutti gli insediamenti civili abitativi, sia nuovi che esistenti, nonché gli insediamenti civili non abitativi nuovi e quelli interessati dalla realizzazione di nuovi tratti di fognatura, devono immettere le proprie acque di rifiuto nella fognatura pubblica, ove realizzata.

L'Autorità comunale, di fronte a comprovate difficoltà tecniche ed eccezionali onerosità economiche per l'esecuzione dell'allacciamento, ha la facoltà di concederne l'esenzione, sentito l'Ente gestore.

Saranno comunque esentati dall'obbligo dell'allacciamento, per eccessiva onerosità, gli immobili che distano dalla fognatura oltre 10 m più 0,01 m per metro cubo edificato (la distanza sarà costituita dal tratto più breve fra la fognatura e il punto più vicino dell'edificio,) qualora non siano compresi nell'area di rispetto di cui all'art. 6 del D.P.R. 24.5.88 n. 236.

Ai sensi e per gli effetti del comma precedente è da intendersi per edificio la somma dei volumi dell'intero complesso edilizio.

Gli insediamenti produttivi si allacciano alla fognatura pubblica previa autorizzazione da parte dell'Autorità comunale, su parere dell'Ente gestore in merito alla compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o previsti.

ART. 9

Autorizzazione allo scarico

Ogni scarico nella fognatura pubblica deve essere autorizzato.

Per gli scarichi da insediamenti civili abitativi l'autorizzazione è sostituita dal nulla osta dell'Ente gestore.

ART. 10

Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese

L'esecuzione dell'allacciamento, inteso come collegamento tra la pubblica fognatura e il pozzetto di controllo in proprietà privata, viene eseguito dall'Ente gestore e la spesa relativa,

preventivamente quantificata, rimane a carico dell'utente che deve corrisponderla nei tempi e con le modalità in vigore presso l'Ente gestore al momento della richiesta di allacciamento.

Le predette opere potranno realizzarsi dall'interessato, in via del tutto eccezionale, in base ad apposito nulla osta rilasciato dall'Ente gestore in presenza di idonee garanzie per una perfetta esecuzione dell'allacciamento.

Le opere di allacciamento devono essere eseguite secondo le modalità tecniche stabilite dall'Ente di Gestione.

ART. 11

Modalità tecniche di allacciamento

Il tratto terminale delle tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura delle acque nere è munito di pozzetto ispezionabile sifonato, dotato di tappo a tenuta, disposto al confine di proprietà e, comunque, a valle di ogni ulteriore immissione.

I nuovi fabbricati devono essere dotati di colonne di scarico separate per le acque nere e bianche ed assimilabili.

Nel caso in cui la fognatura pubblica sia di tipo separato, le canalizzazioni proseguono distinte fino ai rispettivi pozzetti di recapito.

L'immissione nella rete fognaria pubblica deve essere ispezionabile.

I materiali da impiegare devono essere lisci, impermeabili, resistenti all'azione corrosiva dei liquami e comunque compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi.

Sono vietate le canne in terracotta ordinaria, i tubi in cemento non rivestito, i tubi in amianto e cemento.

ART. 12

Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale

Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.

In particolare, quando le acque di scarico degli apparecchi o locali non possano defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione del collettore recipiente.

L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico e di allarme in caso di mancato funzionamento.

ART. 13

Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento.

La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate su proprietà privata, sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese.

E' facoltà dell'Autorità comunale emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione.

ART. 14
Pozzi neri - fosse settiche - vasche Imhoff e manufatti simili

Quando l'utenza viene allacciata alla pubblica fognatura, dotata di impianto di depurazione terminale, è vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff e simili manufatti che comportino la sosta dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione.

Pertanto, tali manufatti dovranno essere adeguatamente neutralizzati previa pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato, in modo da realizzare il collegamento diretto alla fognatura dinamica.

In funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura e di depurazione e/o per altre esigenze tecniche contingenti, l'Ente gestore ha la facoltà di concedere deroga al divieto di cui sopra.

ART. 15
Immissione vietate

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità, è vietato immettere nella fognatura pubblica sostanze che per qualità e quantità possano configurarsi come rifiuti solidi o materiali grossolani, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano arrecare danno al personale addetto alla pubblica fognatura, o comunque rechino pregiudizio al regolare funzionamento della rete.

ART. 16
Scarico di acque bianche e assimilate

Le acque meteoriche e di lavaggio provenienti da superfici private, nonché le acque provenienti da scarichi di impianti di condizionamento di aria, di raffreddamento per scambio diretto e simili, devono essere smaltite mediante apposita rete o mediante adeguati impianti di dispersione nel rispetto della normativa vigente.

E' fatto divieto di scaricare le acque provenienti da scarichi di impianti di condizionamento d'aria, di raffreddamento e simili nei canali di gronda, sui marciapiedi o sul suolo, ove possano creare ristagni o sviluppi di muffe e simili.

Solo in casi di comprovata impossibilità dei tipi di smaltimento sopra citati l'Ente locale, sentito l'Ente gestore, può concedere lo scarico in fognatura; in tal caso la confluenza di tali acque con quelle nere dovrà avvenire in apposito manufatto a valle del pozzetto di ispezione.

Secondo le modalità prescritte dall'Ente gestore, l'utente deve denunciare annualmente il volume delle acque assimilabili alle bianche versato e pagare il canone fognario conseguente, secondo le tariffe degli scarichi civili nonché sopportare eventuali oneri per i controlli ed accertamenti (prelievi, analisi, ecc.) che l'Ente gestore ritenesse di dover eseguire.

ART. 17
Insedimenti temporanei

Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per nuove edificazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere, che può coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura ovvero essere costituito da strutture provvisorie.

ART. 18
Scarichi in pubblica fognatura non collegata all'impianto di depurazione

Per gli scarichi di qualunque natura, il recapito in pubblica fognatura non collegata all'impianto di depurazione è consentito nel rispetto dei limiti di cui alla tabella di ammissibilità del P.R.R.A. Tale norma non si applica agli scarichi di cui all'art. 2 punto 6 lettera a), sempre ammessi in fognatura.

ART. 19
Scarichi provenienti da insediamenti civili adibiti ad attività sanitarie

Gli scarichi di insediamenti civili adibiti ad attività sanitarie quali Ospedali, Case di cura, Laboratori di analisi cliniche, microbiologiche e simili, prima della loro immissione in fognatura, devono essere sottoposti ad accurato trattamento di disinfezione sotto la responsabilità del Direttore Sanitario dell'Istituto, mediante idonei impianti.

- T I T O L O II -

INSEDIAMENTI CIVILI

ART. 20

Domanda di allacciamento e nulla osta per scarichi civili abitativi

La domanda di allacciamento degli scarichi civili abitativi dei nuovi fabbricati va inoltrata all'Ente gestore che provvederà al rilascio di apposito nulla osta allo scarico.
Prova dell'istanza deve essere allegata alla domanda di abitabilità-agibilità.
Il possesso del predetto nulla osta consente l'attivazione dello scarico.

ART. 21

Domanda di allacciamento e di autorizzazione allo scarico di insediamenti civili non abitativi.

In sede di richiesta di concessione o autorizzazione edilizia, dovrà essere presentato al Comune il progetto delle opere di scarico con allegata la documentazione richiesta dall'Autorità comunale.
La domanda di allacciamento degli scarichi va inoltrata all'Ente gestore.
La richiesta di autorizzazione allo scarico va inoltrata all'Autorità comunale ad ultimazione delle opere e contestualmente alla domanda di abitabilità o agibilità.

ART. 22

Autorizzazione allo scarico di insediamento civile non abitativo

L'autorizzazione allo scarico per insediamenti di nuova realizzazione viene rilasciata dal Comune a seguito dell'accertamento di conformità degli scarichi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento, previo nulla osta dell'Ente gestore.
Prima dell'autorizzazione definitiva viene rilasciata una autorizzazione provvisoria allo scarico, sulla scorta del progetto realizzato e ritenuto idoneo.
L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, fermo restando il potere di revocare l'autorizzazione stessa da parte dell'autorità competente o di rilasciare l'autorizzazione espressa con le eventuali prescrizioni del caso.
Lo scarico può essere attivato solo successivamente all'acquisizione dell'autorizzazione.

ART. 23

Domanda di allacciamento di scarichi civili abitativi di fabbricati esistenti

In sede di realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria, l'Ente gestore avvisa i futuri utenti sull'obbligo di allacciamento e predispone il preventivo di spesa.

Gli utenti interessati dalla realizzazione dei nuovi tratti di fognatura pubblica devono presentare domanda di allacciamento dei propri scarichi, all'Ente gestore entro 30 giorni dalla data dell'avviso.

ART. 24

Scarichi civili abitativi già allacciati

Gli scarichi civili abitativi con recapito in fognatura esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono autorizzati se dotati di certificazione di abitabilità.

Le norme di cui al precedente art. 14 si applicano ogni qualvolta il fabbricato venga sottoposto ad interventi di ristrutturazione e/o risanamento, di rifacimento degli scarichi fognari o quando si verificano situazioni pregiudizievoli per l'igiene o per l'ambiente.

In caso di lavori di ristrutturazione della pubblica fognatura, le abitazioni già allacciate sono tenute ad adeguare il proprio allacciamento in funzione del nuovo assetto della rete pubblica.

ART. 25

Domanda di allacciamento di scarichi civili non abitativi

In sede di realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria l'Ente gestore avvisa i futuri utenti sull'obbligo di allacciamento.

Gli utenti interessati dalla realizzazione dei nuovi tratti di fognatura pubblica devono presentare domanda di allacciamento dei propri scarichi entro 30 giorni dalla data dell'avviso dell'Ente gestore.

La domanda, corredata dalla documentazione richiesta dall'Autorità competente, va inoltrata all'Ente gestore.

Le utenze civili non abitative con scarichi provenienti solo da servizi igienici e cucine rientrano nella previsione dell'art. 23.

ART. 26

Autorizzazione allo scarico di insediamenti civili non abitativi

Contestualmente alla domanda di allacciamento l'utente inoltra al Comune domanda di autorizzazione allo scarico, corredandola dei documenti richiesti. Sulla scorta della documentazione prodotta l'autorità competente provvederà al rilascio dell'autorizzazione provvisoria.

Salvo motivato diniego, la comunicazione dell'ultimazione delle opere di allacciamento all'interno della proprietà, dichiarate conformi ai progetti, consente comunque l'attivazione dello scarico a titolo provvisorio.

L'autorizzazione definitiva viene rilasciata dall'autorità competente ed è conseguente alla verifica della regolare esecuzione delle opere, della loro effettiva rispondenza agli elaborati di progetto approvati e del rispetto di limiti tabellari di cui all'art. 2) punto 6) lettera b) del presente Regolamento.

ART. 27

Esecuzione d'ufficio dell'allacciamento

Nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda di allacciamento prevista degli artt. 23 e 25, l'organo di vigilanza segnalerà al Comune l'inadempienza.

Trascorsi i termini previsti dall'ordinanza e dall'eventuale diffida di allacciamento alla fognatura pubblica, l'Ente di gestione provvede d'ufficio a spese dell'utente inadempiente.

- T I T O L O I I I -

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ART. 28

Condizioni di ammissibilità

Le acque di scarico provenienti dai processi produttivi sono ammesse nella pubblica fognatura a condizione che rispettino i parametri della tabella di cui all'allegato A) del presente regolamento e che comunque l'Ente gestore giudichi le loro caratteristiche quantitative e qualitative compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta e trasferimento e non contengano inoltre sostanze inibenti dei processi di depurazione.

Tali limiti non possono essere conseguiti, neppure parzialmente, mediante diluizione con acque di qualsiasi altra natura.

Eventuali deroghe ai limiti di accettabilità, previsti dalla tabella di cui all'allegato A) del presente Regolamento, potranno essere concesse dall'Autorità Comunale per determinati scarichi previo parere favorevole dell'Ente gestore e sulla scorta di adeguata motivazione.

La deroga comunque potrà essere concessa solo in quanto i superamenti dei limiti previsti dalla suindicata tabella riguardino elementi biodegradabili o utili al processo depurativo e solo in relazione a singoli parametri con precisa definizione quali-quantitativa dell'entità del loro superamento e con eventuale fissazione di limiti temporali e/o modalità di scarico.

Potranno inoltre essere imposti sistemi di monitoraggio in continuo o richieste analisi periodiche degli effluenti.

Le acque provenienti dai servizi igienici, mense ed abitazioni e comunque da scarichi civili, ai sensi dell'art. 2, punto 6 lett. b, purché convogliate con collettori distinti o campionamento, sono soggette alle norme di cui al Titolo II.

ART. 29

Modalità di presentazione del progetto delle opere relative allo scarico

Le utenze produttive devono presentare il progetto per le opere di scarico con allacciamento in fognatura all'Autorità comunale e all'Ente gestore, contestualmente alla domanda di concessione edilizia, autorizzazione o denuncia.

Tale progetto verrà valutato dall'Autorità comunale, sotto il profilo ambientale, sentito l'Ente gestore.

ART. 30
Domanda di allacciamento e autorizzazione allo scarico

Ad ultimazione delle opere, e contestualmente alla domanda di abitabilità e/o agibilità qualora richiesta, deve essere inoltrata all'ufficio competente la domanda di autorizzazione allo scarico. Nel caso di insediamenti industriali già esistenti, il cui titolare intenda allacciare i relativi scarichi alla pubblica fognatura, si applicano le procedure di cui all'art. 26 del presente Regolamento, commi 1 e 3.

ART. 31
Autorizzazione allo scarico

L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dall'Autorità comunale a seguito dell'accertamento di conformità degli scarichi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, previo nulla osta dell'Ente gestore.

Prima dell'autorizzazione definitiva viene rilasciata una autorizzazione provvisoria allo scarico, sulla scorta del progetto realizzato e ritenuto idoneo, contestualmente al certificato di abitabilità o agibilità qualora previsto.

Ai fini del presente regolamento l'autorizzazione all'esercizio dell'eventuale impianto di pretrattamento sostituisce l'autorizzazione allo scarico.

ART. 32
Caratteristiche tecniche della fognatura interna e dei manufatti di allacciamento

Le reti interne delle acque provenienti da servizi igienici, mense, cucine ed assimilabili devono essere separate da quelle degli scarichi provenienti da attività produttiva.

In caso di confluenza ogni scarico dovrà essere dotato, a monte delle reti stesse, di apposito pozzetto di ispezione.

I materiali da impiegare devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami e comunque compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi.

Sono vietate le canne in terracotta ordinaria, i tubi in cemento non rivestito, i tubi in amianto o cemento.

ART. 33
Impianti di pretrattamento

Le condizioni di ammissibilità alla pubblica fognatura degli scarichi da insediamenti produttivi possono essere raggiunte mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento.

In tal caso gli appositi pozzetti di ispezione dovranno essere collocati a monte e a valle dell'impianto di pretrattamento.

Dell'impianto rimane esclusivo responsabile l'utente che ne assicura il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni e qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.

Detti impianti devono risultare conformi agli elaborati di progetto allegati alla domanda di autorizzazione allo scarico.

L'Autorità competente provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.

Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta all'Ente gestore e all'Autorità comunale, che ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.

ART. 34

Misurazioni quali-quantitative degli scarichi

L'Autorità comunale ha la facoltà di prescrivere l'installazione di uno strumento di misura delle portate approvato dall'Ente gestore, che dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza a cura e spese dell'utente. In tal caso il volume scaricato è commisurato a quello indicato dall'apparecchio.

L'utente ha l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Ente gestore il mancato o anomalo funzionamento dello strumento di misura.

In caso di mancata segnalazione, accertata dall'Autorità competente, all'utente verrà addebitata una quantità d'acqua caricata pari alla totalità dell'approvvigionamento idrico a decorrere dall'ultima lettura effettuata.

L'Ente gestore provvede alla effettuazione dei controlli ed alle verifiche atte ad accertare la qualità degli scarichi e la conformità alle caratteristiche ed alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.

Per casi particolari e motivati l'Autorità comunale ha altresì la facoltà di imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative dello scarico con spese a carico dell'utente.

= S E Z I O N E I I I =

SCARICHI SUL SUOLO, STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO E IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

- T I T O L O I - NORME GENERALI

ART. 35 D i v i e t i

E' fatto divieto di scaricare direttamente acque reflue di qualsiasi tipo nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee.

Deroghe alla norma di cui al precedente comma potranno essere autorizzate, ove non sia possibile lo scarico nei corsi d'acqua superficiali, con specifica autorizzazione da parte dell'Autorità competente, compatibilmente con la tutela dei corpi idrici sotterranei.

E' fatto altresì divieto:

- di smaltire fanghi di qualsiasi natura in corsi d'acqua superficiali;
- di smaltire fanghi o liquami provenienti da Ospedali, Case di cura e simili sul suolo agricolo;
- di smaltire fanghi e liquami a fini non agricoli, su suoli soggetti a vincolo idrogeologico;
- di smaltire fanghi e liquami a distanza inferiore a 200 metri da sorgenti pozzi e punti di presa di acqua da destinare al consumo umano, come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 24.5.1988 n. 236.

ART. 36 Prescrizioni per lo scarico di liquami sul suolo

Lo smaltimento dei liquami sul suolo è limitato a quegli scarichi che, per le loro caratteristiche quali-quantitative, sono suscettibili di depurazione naturale, sfruttando i processi biologici, chimici e fisici che accompagnano i moti di filtrazione e percolazione, fatte salve tutte le precauzioni necessarie alla individuazione delle zone idonee allo smaltimento, ai sensi e per gli effetti dell'allegato n. 5 della deliberazione del Consiglio dei Ministri 4.2.1977.

Lo smaltimento dei liquami sul suolo è ammesso non come semplice mezzo di scarico di acque usate, ma come mezzo di trattamento che assicuri un utile alla produzione agricola e, comunque, in modo che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo e la vegetazione non subiscano degradazione o danno.

Nel caso di dispersione nel terreno di liquami mediante pozzi assorbenti, tali manufatti dovranno distare non meno di 200 m. da pozzi, sorgenti e punti di presa della rete pubblica di acqua da

destinare al consumo umano, come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 24.5.1988 n. 236 e non meno di 50 metri per pozzi di attingimento ad uso privato.

Lo smaltimento non deve produrre inconvenienti ambientali né rischi per la salute pubblica, sviluppo di odori, diffusione di aerosol, fenomeni di impaludamento o ruscellamento.

Per quanto non previsto dalla presente disciplina, restano ferme le disposizioni della citata deliberazione C.M. 4.2.1977, allegato n. 5.

ART. 37

Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di scarico

La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni e adeguamenti delle opere di scarico, ubicate in proprietà privata, sono affidate agli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere.

ART. 38

Pozzi neri - Caratteristiche

I pozzi neri possono essere utilizzati solo per abitazioni o locali in cui non vi sia distribuzione idrica interna, con dotazione in genere non superiore a 20-40 litri giornalieri pro capite e quindi con esclusione degli scarichi di lavabi e bagni di cucina e lavanderia.

I pozzi neri non devono essere collocati sotto il suolo coperto da fabbricati, né sul suolo pubblico, salvo casi da valutare volta per volta.

Devono essere tenuti staccati di almeno 1 metro dai muri degli edifici e fra questi e le pareti dei pozzi neri si deve interporre uno strato di terreno argilloso ben compresso.

Devono distare almeno 50 m da pozzi sorgenti, salvo quanto previsto dal DPR 236/88 nel caso di attingimento della rete pubblica e punti di presa di acqua da destinare al consumo umano e 2 m dal confine di proprietà.

I pozzi neri contenenti acque non depurate devono essere costruiti con pareti, fondo e copertura perfettamente impermeabili e sufficientemente robusti da resistere alla pressione dei liquidi.

Anche i condotti relativi devono risultare impermeabili in ogni loro parte.

Qualsiasi struttura o dimensione del pozzo nero deve garantire la perfetta impermeabilità e stabilità dell'opera.

Le bocche di accesso devono avere ampiezza sufficiente per il comodo ingresso di un uomo ed essere munite di chiusino a perfetta tenuta.

E' vietato immettere acque meteoriche o di superficie nella fognatura statica, prevista per le acque nere.

- TITOLO II - INSEDIAMENTI CIVILI

ART. 39

Domanda e rilascio dell'autorizzazione allo scarico

In sede di richiesta di concessione edilizia dovrà essere presentato al Comune il progetto delle opere di scarico con allegata la documentazione richiesta dall'Autorità comunale.

La domanda di autorizzazione allo scarico viene inoltrata al Comune ad ultimazione delle opere e contestualmente alla domanda di abitabilità e/o agibilità.

L'autorizzazione è rilasciata per gli insediamenti di cui all'art. 2 punto 6 lettera a), in forma definitiva; per gli insediamenti di cui all'art. 2 punto 6 lettere b), c), d), e), in forma provvisoria sulla scorta del progetto realizzato e ritenuto idoneo.

L'autorizzazione definitiva, per questi ultimi, viene rilasciata in conseguenza dell'accertamento di conformità degli scarichi alle prescrizioni e ai limiti previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

ART. 40

Insedimenti civili esistenti

Per gli insediamenti civili abitativi esistenti alla data di entrata in vigore del P.R.R.A.(1.9.1989) è ammesso lo smaltimento mediante fossa biologica/ Imhoff e relativo sistema di dispersione e si intendono tacitamente autorizzati.

Nel caso di accertati motivi di carattere igienico-sanitario o ambientale l'Autorità comunale prescriverà i necessari interventi per ovviare agli inconvenienti riscontrati ed eventualmente la sostituzione del sistema statico di smaltimento.

ART. 41

Accettabilità e modalità tecniche dello scarico

A) Scarichi di insediamenti civili di cui all'art. 2 n.6 lett. a) e b)

Gli scarichi di insediamenti civili di cui all'art.2 n.6 let. a) e b) sono soggetti alla seguente regolamentazione:

1) nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali o nel suolo devono essere preventivamente sottoposti a trattamento di chiarificazione in fosse Imhoff; in presenza di insediamenti con consistenza superiore a 100 abitanti equivalenti (valutati sul carico di 54 gr.di BOD5 pro-capite) i relativi scarichi devono rispettare i limiti previsti nella tabella 2 allegata al P.R.R.A., in relazione al carico inquinante degli stessi.

Lo scarico in corpo idrico superficiale è ammissibile solamente in caso di impossibilità di allacciamento alla pubblica fognatura o per mancanza dello spazio per la subirrigazione oppure se il terreno manchi di drenaggio o se la falda acquifera sia posta a meno di un metro dal piano di campagna, e non sia pertanto possibile effettuare la subirrigazione.

2) Nel caso di recapito sul suolo o negli strati superficiali del suolo stesso, fatte salve le condizioni di cui al comma precedente, la dispersione di liquami provenienti da insediamenti

civili avviene secondo le modalità previste dalla normativa tecnica generale riportata nell'allegato 5 della deliberazione del Comitato Interministeriale 4.2.77 e salvo il rispetto della aree di salvaguardia di cui al D.P.R. 236/88.

Le acque meteoriche devono avere un sistema di smaltimento distinto, preferibilmente in corpi idrici superficiali. I liquami provenienti da insediamenti civili in cui si utilizzano oli o prodotti simili, sono immessi nella vasche Imhoff solo dopo il passaggio attraverso idonei separatori degli oli.

Le vasche Imhoff sono svuotate almeno una volta all'anno, mantenendo idonea attestazione di intervento a disposizione dell'Autorità di controllo.

Per gli scarichi di cui all'art.2 n. 6 lett. a), relativi a costruzioni che sorgono in zone non ancora servite dalla fognatura dinamica, si deve predisporre l'impianto in previsione della futura canalizzazione e del conseguente allacciamento.

B) Scarichi di insediamenti civili di cui all'art. 2 n. 6 lett.c) e d).

Gli scarichi di insediamenti civili di cui all'art.2 n.6 lett. c) e d), sia nel caso di recapito in corsi d'acqua superficiali che sul suolo non agricolo, dovranno essere trattati con impianti idonei ad assicurare i limiti previsti dalla tabella 2 allegata al P.R.R.A in relazione al carico inquinante dello scarico stesso e smaltiti nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato 5 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 4.2.1977.

C) Scarichi provenienti da insediamenti civili adibiti ad attività sanitarie di cui all'art.2 punto n.6 lettera e)

Gli scarichi di insediamenti civili adibiti ad attività sanitarie quali Ospedali, Case di cura, Laboratori di analisi cliniche e simili oltre al rispetto delle norme di cui ai precedenti commi e comunque al rispetto dei limiti di cui alla colonna A1 della tabella 2 del P.R.R.A, devono essere sottoposti ad accurato trattamento di disinfezione, sotto la responsabilità del direttore Sanitario dell'Istituto, mediante idonei impianti di dosaggio.

Per gli scarichi di cui ai punti B e C è comunque vietata la dispersione su suolo adibito ad uso agricolo.

- T I T O L O I I I -

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ART. 42

Modalità di presentazione del progetto delle opere di scarico

Le utenze produttive devono presentare contemporaneamente il progetto delle opere di scarico alla Provincia e al Comune.

Il Comune può far pervenire le proprie osservazioni alla Provincia, Ente competente all'approvazione del progetto, entro 30 giorni dal ricevimento.

La concessione o autorizzazione edilizia è rilasciata dal Dirigente successivamente all'approvazione del progetto, adottando le prescrizioni e le modalità costruttive stabilite con il provvedimento di approvazione, salvo che il provvedimento di approvazione, per sua natura, non sostituisca tutte le approvazioni o concessioni altrimenti richieste.

ART. 43

Domanda di autorizzazione allo scarico

Per gli insediamenti produttivi l'autorizzazione allo scarico è sostituita dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione e/o trattamento; questa è rilasciata dalla Provincia subordinatamente a quanto previsto dagli artt. 43 e 44 della l.R. 16.4.85 n. 33 e successive modifiche.

ART. 44

Accettabilità e modalità tecniche dello scarico

Gli scarichi di utenze produttive con recapito sul suolo, sugli strati superficiali del suolo e in corpo idrico superficiale devono rispettare i limiti indicati nella tab. A della legge n.319/76, fatto salvo il potere dell'Autorità competente di imporre limiti più restrittivi per casi particolari in funzione degli inquinanti presenti, dei volumi di acqua scaricata e della natura del corpo ricettore degli scarichi.

Tali limiti non possono essere conseguiti, neppure parzialmente, mediante diluizione con acque di qualsiasi altra natura immesse a tale scopo.

Vanno comunque rispettate le modalità tecniche contenute nell'allegato 5 della deliberazione del Comitato Interministeriale 4.2.1977.

A monte dello scarico e di eventuali confluenze deve essere costruito un pozzetto di ispezione, la cui ubicazione deve consentire un agevole accesso al personale adibito al controllo.

Per casi particolari e motivati l'Autorità competente ha altresì la facoltà di imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spese a carico dell'impresa.

ART. 45
Impianti di trattamento o depurazione

Le condizioni di accettabilità degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono essere raggiunte mediante l'installazione di opportuni impianti di trattamento o di depurazione. In tal caso gli appositi pozzetti d'ispezione dovranno essere collocati a monte e a valle dell'impianto stesso.

Dell'impianto rimane esclusiva responsabile l'impresa che ne assicura il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni e qualsiasi residuo prodotto, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico; in caso di modifica l'impresa è tenuta a fornire preventiva documentazione all'Autorità comunale.

L'Autorità comunale provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di trattamento o depurazione.

Nell'eventualità di disservizi per avaria o straordinaria manutenzione, l'impresa deve darne immediata comunicazione scritta al Sindaco, che ha facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.

= SEZIONE IV =

CONFERIMENTO DI REFLUI AL DEPURATORE COMUNALE TRAMITE AUTOBOTTI

ART. 46

Condizioni di ammissibilità dei reflui

Presso l'impianto comunale di depurazione è possibile il trattamento dei reflui speciali ai sensi del decreto legislativo del 5.2.1997 n. 22 e successive modifiche, purché provengano direttamente dal produttore, siano di natura biodegradabile e con caratteristiche rientranti nei limiti previsti nella tabella di cui all'allegato B) del presente Regolamento.

Il conferimento di reflui provenienti da svuoto di pozzi neri e vasche di accumulo di insediamenti civili abitativi è sempre ammesso, purché conforme alle prescrizioni del comma precedente.

Per il conferimento dei reflui speciali in genere è necessario il preventivo assenso dell'Ente gestore.

I percolati sono ammessi solo se provenienti da discarica di prima categoria come definita dalla deliberazione del Comitato Interministeriale 27/7/1984.

In casi particolari e in situazioni di comprovata necessità, potranno essere accettati reflui con parametri non conformi ai limiti indicati nella citata tabella, purché di tipologia biodegradabile.

Sono accettabili i reflui provenienti da insediamenti siti nel Comune e nella Provincia di Verona.

In casi di ulteriore disponibilità di smaltimento potrà essere consentito lo scarico di reflui prodotti fuori dalla provincia di Verona.

ART. 47

Domanda per lo scarico dei reflui

Il conferimento dei reflui sarà consentito alle ditte trasportatrici in possesso dei requisiti di legge.

Il conferimento potrà inoltre avvenire da parte delle stesse ditte produttrici dei reflui.

La ditta dovrà inoltrare all'Ente gestore domanda per il recapito dei reflui, su appositi moduli forniti dall'Ente gestore stesso, nella quale, fra l'altro, dovrà assumere esplicitamente l'impegno a conferire liquami di qualità rientrante nella tabella di cui all'allegato B) del presente Regolamento.

Alla domanda seguirà la stipulazione di una convenzione diretta a disciplinare le modalità di recapito dei reflui, le garanzie e le sanzioni per i casi di inadempimento.

ART. 48
Caratteristiche delle autobotti

L' autobotte dovrà essere munita di idoneo attacco a giunto o di opportuno raccordo per potersi allacciare alla bocchette di scarico dell'impianto.

Per il prelievo dall'autobotte dei campioni, di cui al successivo art. 58, dovrà essere installato sulla bocca di scarico apposito rubinetto di diametro inferiore a 3 cm per permettere l'introduzione del flacone.

Il conducente sarà responsabile di eventuali perdite di liquami dall'automezzo entro la sede dell'impianto e dovrà immediatamente porvi rimedio operando opportuno lavaggio.

ART. 49
Documento per la consegna e depurazione dei reflui

Il trasporto dei reflui dovrà essere accompagnato da apposito formulario conforme alle disposizioni di legge.

Gli addetti all'impianto di depurazione accetteranno solo i liquami accompagnati dalla suddetta documentazione.

ART. 50
Orari di ricevimento

L'accesso delle autobotti per lo svuotamento sarà permesso solo durante l'orario di servizio stabilito dall'Ente gestore.

ART. 51
Determinazione della quantità e prelievo della campionatura

Prima dello scarico il personale addetto all'impianto dovrà provvedere alla pesatura dell'autobotte e assistere al prelievo di un campione di liquido che verrà contraddistinto con un numero progressivo.

Effettuate tali operazioni il conducente dell'autobotte potrà procedere allo scarico secondo le istruzioni del personale dell'Ente gestore.

La qualità dei reflui scaricati risulterà unicamente dall'analisi eseguita, presso il laboratorio annesso all'impianto di depurazione, sul campione prelevato da ciascun carico.

ART. 52
Quantità dei reflui accettabili

E' facoltà dell'Ente gestore rifiutare o limitare il quantitativo di liquame in accettazione, in funzione della capacità dell'impianto, di interventi di manutenzione e/o di ogni altra motivazione tecnico-gestionale, garantendo la priorità di accettazione ai reflui provenienti dal territorio comunale e provinciale.

= SEZIONE V =

ASPETTI TRIBUTARI

ART. 53

Tariffe di fognatura e depurazione

Per i servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento, alla depurazione e allo scarico delle acque usate provenienti da fabbricati privati o pubblici, a qualunque uso adibiti, ivi compresi gli insediamenti produttivi, è dovuta, a norma dell'art.16 e seguenti delle leggi 10.5.76 n. 319 e 5.1.94 n. 36, una tariffa, riferita ai servizi di fognatura e depurazione.

ART. 54

Tariffe per gli scarichi da insediamenti civili

Sono tenuti al pagamento delle tariffe di fognatura e depurazione tutti gli utenti della pubblica fognatura, a prescindere dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione è esercitata.

La tariffa è formata da due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

La determinazione delle tariffe avviene in base alle disposizioni di legge e si applica al volume di acqua prelevato, come stabilito dalla normativa vigente.

Per le acque attinte da fonte diversa dal pubblico acquedotto viene presentata dall'utente denuncia del volume prelevato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello del prelevamento.

ART. 55

Tariffe per gli scarichi da insediamenti produttivi

I titolari di scarichi di insediamenti produttivi sono tenuti alla presentazione della denuncia della qualità e quantità delle acque scaricate.

La denuncia relativa all'anno precedente viene presentata dall'utente entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'Ente gestore provvede alla quantificazione dell'importo in base ai dati denunciati dall'utente ed ai dati accertati, relativi a qualità e quantità dello scarico e provvede alla notifica secondo le disposizioni del Testo Unico per la Finanza Locale di cui al R.D. 14.9.1931 n° 1175.

ART. 56

Tariffe per il trattamento dei reflui conferiti tramite autobotti

L'onere per la depurazione dei reflui conferiti tramite autobotti al depuratore comunale è a carico dei singoli utenti e viene determinato secondo le tariffe vigenti al momento del conferimento, siano essi provenienti da svuoto di pozzi neri o reflui di tipo speciale.

ART. 57

Accertamenti e controlli

Ferma restando l'attività di vigilanza e controllo del personale del Comune e dell'ULSS o dell'ARPAV in ordine agli scarichi idrici, il personale dell'A.G.S.M. (Ente gestore), destinato al servizio di vigilanza e controllo degli scarichi civili e produttivi in fognatura, assume la qualifica di personale incaricato di un pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 347 del codice penale, ed è abilitato a compiere sopralluoghi od ispezioni all'interno dell'insediamento produttivo o civile, alla presenza del titolare dello scarico o di suo delegato, al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento e l'osservanza delle norme vigenti in materia.

= S E Z I O N E V I =

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 58

Sanzioni amministrative

L'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento è punita con le sanzioni amministrative previste dalla l.R. 16.4.85 n. 33 e successive modifiche, fatte salve le sanzioni amministrative e penali di cui alla legge 10.5.1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni..

ART. 59

Abrogazione di precedenti disposizioni

Il presente Regolamento abroga tutte le norme in materia sinora vigenti, in contrasto con quanto stabilito dal Regolamento stesso.

Per quanto non espressamente specificato, sono valide le normative statali e regionali in vigore.

ART. 60

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione delle superiori Autorità a norma di legge e previa pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio.

ART. 61

Delega delle competenze

Potrà prevedersi esplicita delega di competenze all'Ente di gestione in materia di competenze attribuite dalle presenti norme regolamentari, in ordine alla attuazione della legge 5.1.94 n. 36 c.d. legge Galli.

A tale Ente o al Consorzio dei Comuni previsti competerà di conseguenza la ridefinizione delle norme di cui alla Sezione V (aspetti tributari).

ALLEGATO A
TABELLA DI ACCETTABILITÀ' DEGLI SCARICHI PRODUTTIVI IN FOGNATURA
(Limiti massimi)

Temperatura	30°
PH	5,5-9,5
COD	2500 mg/L
BOD	1600 mg/L
COD/BOD	3
Solidi sospesi totali	500 mg/L
Azoto ammoniacale (NH ₄ ⁺)	60 mg/L
Azoto totale (somma di tutte le forme)	150 mg/L
Fosforo totale (P)	20 mg/L
Tensioattivi	20 mg/L
Oli e grassi animali	100 mg/L
Cloruri (Cl ⁻)	2000 mg/L
Solfati (SO ₄ ⁻⁻)	1500 mg/L
SS sedimentabili	20 ml/L

Per parametri non compresi nella tabella si deve fare riferimento alla Tabella C della legge 10.5.76 n. 319.

ALLEGATO B
TABELLA DI ACCETTABILITÀ' DEI LIQUAMI SPECIALI E DA POZZI NERI
CONFERITI DA SERVIZI DI AUTOESPURGO
 (limiti massimi)

pH	5 - 9,5
solidi sedimentali	*
solidi totali	*
COD/BOD	3
TKN	*
azoto ammoniacale (N -NH ₄ ⁺)	*
Fosforo totale (P)	*
Tensioattivi	200 mg/L
Cloruri (Cl ⁻)	2000 mg/L
Solfati (SO ₄ ⁻⁻)	1500 mg/L
Oli e grassi animali e vegetali	120 mg/L
Oli minerali	60 mg/L
Fenoli totali	100 mg/L
Zinco (Zn)	10 mg/L

* senza limite

Per parametri non compresi nella tabella si deve fare riferimento alla tabella C della legge 10.5.1976 n. 319, ad eccezione dei valori dei composti azotati in quanto già compresi nell'allegato.